



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

9
Concordata - Atto di
protesta di marcamento di
data - fidei compromissa

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alessandro	CRISCUOLO	Presidente	R.G.N. 3139/03
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Cons. Rel.	
Dott. Ugo	VITRONI	Consigliere	Cron. 17338
Dott. Mario Rosario	RELLI	Consigliere	Rep.
Dott. Walter	CELENTANO	Consigliere	Ud. 04/05/05

17338/05

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GAN ITALIA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma,
via Principessa Clotilde n.7, presso lo studio
dell'avv. Mario Tonucci, che la rappresenta e difende
unitamente all'avv. Aldo Frignani, giusta delega in
atti;



- ricorrente -

contro

A.P.

CONTRORICORRENTE

elettivamente domiciliato in Roma via Vallisneri n.11



presso lo studio dell'avv. Maria De Urso, rappresentato
e difeso dall'avv. ~~Vidia~~ Grazia Bottari, giusta procura
in calce al ricorso;

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Soveria
Mannelli n.262/02 pubblicata il giorno 22.11.2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4.5.2005 dal Relatore Cons. Ugo Riccardo
Panebianco;

Udito l'avv. Aldo Frignani;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo con assorbimento degli
altri;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17.6.2002

A.P. conveniva avanti al giudice di pace di Soveria Mannelli la Gan Italia s.p.a. per sentirla condannare alla restituzione di quanto corrisposto oltre il dovuto dal 1997 al 2001 in relazione alla polizza assicurativa RCA stipulata con detta società.

Giustificava tale richiesta, deducendo che la società convenuta aveva partecipato, insieme ad altre società di assicurazione, all'accordo di "cartello" in base al quale i premi erano stati aumentati del 15-20% circa, accordo per il quale l'Autorità Antitrust aveva accertato la violazione dell'art. 2 della Legge 287/90 ed applicato una sanzione pari a 700.000 miliardi.

Si costituiva la convenuta che eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale e territoriale del giudice adito, il difetto di legittimazione dell'attore e la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie destinatarie del provvedimento dell'Autorità Antitrust.

Nel merito, contestava la fondatezza della domanda.



All'esito del giudizio il giudice di pace con sentenza del 30.10-22.11.2002 accoglieva la domanda e condannava la convenuta società alla restituzione della somma di euro 597,24 oltre al pagamento delle spese processuali.

Riteneva in primo luogo la propria competenza per materia sulla base dell'art. 1 punto e) e dell'art. 3 comma 7 della Legge 281/98 nonché dell'art. 7 C.P.C., facendo riferimento poi, per quanto riguarda la competenza territoriale, all'art. 1469 bis comma 3 n.19 C.C. che privilegia il foro del consumatore; disattendeva quindi la tesi della competenza della Corte d'Appello basata sulla Legge 287/90, rilevando che tale norma trova applicazione unicamente nei rapporti fra imprese, così come rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e la richiesta di integrazione del contraddittorio non trattandosi di ipotesi di litisconsorzio.

Nel merito riteneva fondata la domanda, essendo l'aumento del premio una diretta conseguenza del cartello ritenuto illegittimo e sanzionato dall'Antitrust.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Gan Italia s.p.a., deducendo quattro



motivi di censura.

Resiste con controricorso A.P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la Gan Italia s.p.a. denuncia violazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90 e dell'art. 2033 C.C. nonché omessa, insufficiente ed illogica motivazione. Deduce che la sfera di applicazione dell'art. 33 comma 2 della Legge 287/90, con la conseguente competenza delle Corti d'Appello, riguarda tutti i giudizi, come quello in esame, che si basano sulla violazione, integrante un illecito, delle norme previste dalla stessa legge, senza che possa assumere rilevanza ai fini in esame la Legge 281/98 che non si occupa della competenza.

La censura merita accoglimento in adesione all'interpretazione della giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 4 febbraio 2005, n. 2207) la quale, intervenendo in sede di composizione del contrasto di giurisprudenza manifestatosi in materia, ha riconosciuto la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, non solo agli imprenditori ma anche agli altri soggetti del mercato che abbiano interesse alla conservazione del suo carattere



competitivo e, quindi, anche al consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione tra gli imprenditori del settore, ancorché egli non sia partecipe del rapporto di concorrenza con gli autori della collusione.

Tale principio deve ritenersi operante sia quando sia stata spiegata azione risarcitoria, sia quando sia stata proposta azione restitutoria ex art. 2033 cod. civ. poiché il soggetto che chiede la restituzione di ciò che ritiene aver pagato per effetto di un'intesa nulla allega pur sempre quest'ultima nonché l'impossibilità giuridica che essa produca effetti (cfr. SS.UU. n. 2207 del 2005 cit., in motivazione, pag. 20).

4

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, con la conseguente dichiarazione della competenza della corte d'appello, comporta l'assorbimento dell'esame degli ulteriori motivi, dei quali appare su perflua la stessa esposizione.

In conclusione pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata con la riassunzione della causa dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, nel cui distretto è compreso il giudice di pace adito, da



ritenersi corrispondente, in via presuntiva, a quello di residenza o domicilio del consumatore e, come tale, competente anche per territorio in via esclusiva ai sensi dell'art. 1469 bis comma 3 n.19 C.C. (Cass. 28 agosto 2001, n. 11282; SS.UU. 1° ottobre 2003 n. 14669).

La composizione del contrasto di giurisprudenza intervenuta dopo la proposizione del ricorso costituisce giusto motivo di compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, dichiara la competenza della Corte d'Appello di Catanzaro e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.

IL CONSIGLIERE EST.

Ugo Riccio

IL PRESIDENTE

Alessandro

IL CANCELLIERE

Luca

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

Il 2.6.060.2005
IL CANCELLIERE